

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Provincia di Palermo

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020
Tel.: 091/8209242 – Fax:091/8209311
C.F. 86000910827

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto l'art.1, comma 639, della Legge nr.147 del 27/12/2013, il quale dispone che:
"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";
- Visto la Circolare del 28/02/2014 – prot. nr.4033/2014 – del Ministero, dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - *Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale* – avente per oggetto: "IUC di cui all'art.1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge 27/12/2013, nr.147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del Federalismo Fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";
- Visti i commi da 639 a 705, dell'art.1, della Legge n.147 del 27/12/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- Visti in particolare, il comma 682, dell'art.1, della Legge n.147 del 27/12/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- Visto la nota del Sindaco prot. 2666 del 22 aprile 2016 con la quale si forniscono indicazioni in merito all'opportunità di modificare il regolamento TARI per una migliore e più efficace perequazione fiscale;
- Ritenuto opportuno, pertanto, **di** apportare modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11 giugno 2014;
- Visto l'art.27, comma 8, della Legge nr.448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, come applicato in Sicilia giustamente art. 32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni;

- Richiamata la Determinazione Sindacale n. 02 del 03/02/2016 di assegnazione titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, di approvare la seguente proposta di modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 11 giugno 2014:

1. Di approvare, le modifiche degli articoli di cui ai successivi punti A) B) e C);

A) Di SOSTITUIRE il vigente art. 16, con questo nuovo testo:

ART. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno, purché risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, riduzione del 30%;
 - e) Riduzione 15% per persone presenti nel nucleo familiare dell'utenza con Legge 104/1992 – art. 3, comma 3.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

B) Di SOSTITUIRE il vigente art. 19, con questo nuovo testo:

ART. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota tariffa variabile del tributo, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio.
2. Le riduzioni non sono altresì riconosciute per unità immobiliari:
 - tenute a disposizione di cui all'art. 21, lettera a).
 - che usufruiscono già della riduzione per distanza di cui all'art. 17;
 - che usufruiscono già della riduzione di cui all'art. 21, lettera b).

C) **Di SOSTITUIRE** il vigente art. 22, con questo nuovo testo:

**ART. 22
CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, sarà possibile l'applicazione di una sola agevolazione;
2. Le riduzioni non potranno cumularsi, pertanto, qualora la riduzione non venga indicata direttamente dal contribuente, sarà applicata d'Ufficio la riduzione ritenuta più favorevole allo stesso.

2. Di dare atto che le modifiche a detto regolamento hanno efficacia a partire dal 01 gennaio 2016, giusta previsione dell'art. 27 c. 8 della Legge n. 488/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione 214/2011:

4. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Ventimiglia di Sicilia li, 22 aprile 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Angelo Benfante)

